COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE

Determinazione Dirigenziale n. 114 del 23/07/2024

Repertorio Generale n. **1121 del 23/07/2024**

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 C.1 DEL D.LGS N.267/2000 E DELL'ART.17, COMMA 1 DEL D.LGS N.36/2023. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI TAORMINA.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE

Determinazione Dirigenziale n. 114 del 23/07/2024

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 C.1 DEL D.LGS N.267/2000 E DELL'ART.17, COMMA 1 DEL D.LGS N.36/2023. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI TAORMINA.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che:

- Il servizio di riscossione delle entrate comunali costituisce un asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria degli Enti Locali, in quanto volto a garantire la riscossione delle entrate necessarie a finanziaria la spesa pubblica da svolgersi secondo le modalità e criteri tesi a garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

- nel ponderare la fattibilità e la convenienza economica di una gestione interna o esterna del servizio di riscossione coattiva è stata preliminarmente analizzata la capacità gestionale della struttura interna dell'Ufficio Tributi che è fortemente sottodimensionata, non consentendo di svolgere con efficienza, economicità e tempestività il servizio di riscossione, in particolar modo nella fase esecutiva;

- che il Comune di Taormina con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 22/07/2021 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario e, pertanto, per la durata del risanamento, la dotazione organica rideterminata, ai sensi dell'art.259 del D.Lgs n.267/2000, con deliberazione di G.M. n°33 del 18.02.2022 non può essere variata in aumento;

copia informatica per consultazione

Visti:

- L’art. 52 del D.Lgs n.446/1997 il quale stabilisce al comma 5: “*I regolamenti, per quanto attiene all’accertamento e alla riscossione dei tributi e delle entrate, sono informati ai seguenti criteri*:

  a) *l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142*;

  b) *qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali*, *a*:

  1) *i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1*;

  2) *gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore*;

  3) *la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla*;

  4) *le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica*;

- l’art.17, comma 1 del D.Lgs 31.03.2023 n.36 secondo il quale “*Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;

- L’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024 – 2026;

copia informatica per consultazione

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 di approvazione del Bilancio di previsione 2024 – 2026;
- la deliberazione di C.C. n. 13 del 25.03.2024 con la quale è stato stabilito di esternalizzare, attraverso la concessione a soggetti terzi iscritti ad apposito albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.lvo n. 446/97, la gestione delle funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie del Comune di Taormina di seguito elencate:
  a) Imposta Municipale Unica (IMU);
  b) Tassa Rifiuti (TARI);
  c) COSAP;
  d) Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP);
  e) Canone Unico Patrimoniale (CUP);
  f) Imposta di soggiorno;
  g) Gestione dei canoni idrici, fognari e depurazione;
  h) Oneri di urbanizzazione e Costi di Costruzione;
  i) Servizio Idrico Integrato;
  j) Altre entrate patrimoniali per le quali, nel corso dell'affidamento, si rendesse necessaria la gestione esterna attraverso la concessione a soggetti terzi iscritti ad apposito albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.lvo. n. 446/97, in quanto tale forma di gestione risulta essere più conveniente sotto i profili di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità;
- la deliberazione di G.M. n°139 del 11.07.2024 di aggiornamento del programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024 – 2026, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n.36/2023, e di modifica del DUP 2024 – 2026, approvato dal consiglio comunale nella seduta consiliare del 22.07.2024;

Evidenziato che con la deliberazione di C.C. n°13 del 25.03.2024 veniva stabilito, altresì, che:

- il concessionario venisse individuato mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle vigenti procedure in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, tra quelli iscritti all'Albo dei Soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi, di riscossione degli stessi e di altre entrate degli Enti Locali, istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53, D.lgs. 446/ 1997;
- l'affidamento in concessione del servizio avvenisse nel rispetto della normativa in materia;
- la remunerazione del concessionario fosse collegata esclusivamente al gettito dell'attività svolta, con aggio da applicarsi sugli effettivi incassi;
- la riscossione di tutti i proventi oggetto della concessione avvenisse esclusivamente a mezzo di c/c dedicati intestati al Comune di Taormina ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 446/97;
- fossero previste attività di ispezioni e controlli periodici sull'andamento del servizio;

copia informatica per consultazione

- la durata del contratto fosse di anni cinque, a decorrere dalla data indicata nell’atto di consegna del servizio, con eventuale proroga di anni 2 (due).

Dato atto che, ai sensi del citato art. 17 e dell’art.192 del D.Lgs n. 267/2000, il presente procedimento è finalizzato alla stipula di un contratto per l’affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti:

- **Oggetto:** affidamento in concessione la gestione delle funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie del Comune di Taormina mediante personale e strumentazione informatica adeguata;
- **Importo stimato del contratto:** € 692.877,66 oltre IVA risultante dall’applicazione dell'aggio posto a base di gara del 6,00% (sei per cento), sul 20% della stima degli incassi derivanti dalla riscossione coattiva;
- **Forma del contratto**: ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs n. 36/2023;
- **Durata del contratto:** 5 anni decorrenti dalla data indicata nell’atto di consegna del servizio, con eventuale proroga di anni 2 (due);
- **Modalità di scelta del contraente:** con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs n. 36/2023 così distinta: **Offerta tecnica punti 70, offerta economica punti 30;**
- Parametri di valutazione dell’offerta economica: ribasso offerto sull’aggio posto a base di gara (6%);
- la remunerazione del concessionario sarà collegata esclusivamente al gettito dell’attività svolta e la stessa sarà compensata con aggio calcolato sulle riscossioni complessive, a qualsiasi titolo conseguite;
- la riscossione avverrà esclusivamente a mezzo c/c intestato al Comune di Taormina ai sensi dell'art. 53 del citato Decreto Legislativo n. 446/1997;

Precisato che:

- l’appalto verrà affidato mediate procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs n. 36/2023;
- si procederà alla valutazione delle offerte anomale in base all'art. 110 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 non esistono rischi di interferenze con le attività proprie del Comune;
- è consentito il subappalto di cui all’art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. soltanto per la seguente attività secondaria di stampa e postalizzazione atti;
- la concessione è costituita da un unico lotto in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva) e verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023. (divieto di artificioso frazionamento); ed è previsto un aggio onnicomprensivo, calcolato sulle somme effettivamente riscosse e riversate all’Ente ai sensi di legge, così come quantificato in sede di offerta economica (minimo 6%) stimato

copia informatica per consultazione

prudenzialmente in € 692.913,66 determinato sulla stima degli incassi corrispondente al 20% del valore della lista di carico sotto riportata:

Voci di entrata	Importo totale Avvisi emessi al 31.12.2023	Importo presuntivo totale Avvisi da emettere 2024-2028	TOTALE
IMU	7.238.135,15	7.238.135,15	14.476.270,30
TARI	6.991.492,63	23.201.825,18	30.193.317,81
IDRICO	1.991.486,14	8.000.000,00	9.991.486,14
IMPOSTA DI SOGG.	431.373,00	431.373,00	862.746,00
COSAP/CUP	262.171,00	774.880,00	1.037.051,00
C.d.S.	196.488,96	982.444,80	1.178.933,76
Totali			57.739.805,01
Stima incassi riscossione coattiva (20%)			11.547.961,00
Aggio massimo posto a base d’asta onnicomprensivo (6%)			692.877,66
Valore contrattuale della concessione			692.877,66

- Il Responsabile unico del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 31 Decreto Legislativo n. 50/2016, è il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Precisato che:

tutti gli altri elementi utili per lo svolgimento della gara sono specificati nel CSA, allegato alla presente determinazione;

Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell’art. 9 del D.lgs n. 78/2010, la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che nell’espletamento del servizio derivante dal presente provvedimento non si ravvisano motivi di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.

copia informatica per consultazione

39 del 08.04.2013;

Visto il quadro economico così dettagliato:

QUADRO ECONOMICO A BASE DI GARA		
A	Importo per 5 (cinque anni)	
	A1 - Importo della prestazione di servizio determinato su un aggio onnicomprensivo, calcolato sulle somme effettivamente riscosse e riversate all'Ente ai sensi di legge	692.877,66
	A2 – Oneri per la sicurezza	0,00
	Totale parziale	692.877,66
B	B1 - Contributo ANAC	410,00
	B2 - Costi CUC	6.928,77
	B3 – IVA 22%	152.433,09
	B4 – IVA 22% Costi CUC	1.524,33
	B5 - SPESE COMMISSIONE GARA	2.000,00
	B6 - Imprevisti	1.000,00
	Totale parziale	164.296,19
	TOTALE COMPLESSIVO	**857.173,85**

- i partecipanti alla procedura di gara devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria, e tecnico professionale;
- la copertura finanziaria della concessione è garantita mendiate prenotazione di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio, con imputazione contabile sugli esercizi finanziari in cui la spesa si renderà esigibile.

Rilevato che attualmente questo Ente, non risulta inserito nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. 36/2023;

Dato atto che con deliberazione di G.M. n. 86 del 03.05.2024 il Comune di Taormina ha aderito alla Centrale Unica di Committenza istituita da "Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Consortile a r.l.", approvando il Regolamento Istitutivo della Centrale Unica di Committenza e lo Schema di Convenzione, che disciplinano le modalità operative di funzionamento della C.U.C.;

Accertato che la suddetta CUC risulta già iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 per i livelli di qualificazione **L1** per i lavori e **SF1** per servizi e forniture e quindi senza limiti di importo;

Considerato che ai sensi dell'art.2 comma 5 del predetto Regolamento Istitutivo la C.U.C. per il tramite del suo Responsabile, svolge le seguenti

copia informatica per consultazione

funzioni:

a) Collabora con ogni Comune/Ente aderente ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti ai vari lavori, servizi e forniture che saranno oggetto di aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza degli stessi con le norme vigenti in materia e con le esigenze degli Enti interessati;

b) Redige ed approva gli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito;

c) Conduce sia le fasi preliminari (obblighi di pubblicità) che le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture secondo quanto indicato dall'art.17 del D.Lgs n. 36/2023, con la redazione della proposta di aggiudicazione;

d) Effettua le comunicazioni e le informazioni sugli esiti di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art.90 del D.Lgs n.36/2023, nonché la verifica del possesso dei requisiti sull'aggiudicatario;

e) Nomina la commissione giudicatrice nelle procedure di gara che prevedano quale metodo di aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dall'art.93 del D.Lgs 36/2023, che sarà presieduta dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza o da eventuale suo delegato.

   In tutti gli altri casi, secondo quanto previsto dall'art.93 comma 7 del D.Lgs n.36/2023, la valutazione delle offerte sarà effettuata da un seggio di gara presieduto dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza o da un suo delegato, e da due componenti scelti tra il personale della stazione appaltante, secondo criteri di trasparenza e competenza;

f) Gestisce gli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

g) Collabora con l'Ente aderente ai fini della stipula del contratto.

Considerato che, l'art. 4 del Regolamento Istitutivo la C.U.C. prevede che il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, proceda a:

a) Nominare il R.U.P., di cui all'art.15 del D.Lgs n.36/2023;

b) Individuare i lavori/forniture/servizi da realizzare;

c) Assumere la determinazione a contrarre, di cui all'art. 17 comma 1 del D.Lgs n.36/2023;

d) Redigere ed approvare i progetti ed i capitolati, nonché gli altri documenti connessi alla procedura;

e) Stipula del contratto;

f) Assumere, nell'eventualità di una procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, degli oneri economici riservati agli esperti sterni individuati per la composizione della commissione giudicatrice. Tali oneri dovranno essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune;

g) Sostenimento delle spese di pubblicazione degli avvisi di gara, nonché di tutte le altre spese da inserirsi anch'esse nei quadri economici dei vari

copia informatica per consultazione

lavori, servizi e forniture.

Dato atto che con l'affidamento della presente procedura alla Centrale Unica di committenza c/o Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. cons. a r.l., occorre prevedere un corrispettivo per i servizi di gara resi, a carico della stazione appaltante, nella misura di cui alla seguente tabella.

IMPORTO TOTALE GARA IN €	Q U O T A
DA 0,000 A 1.000.000,00	1,00 % con un minimo di € 100,00 oltre I.V.A.
DA 1.000.000,00 A 2.000.000,00	€ 10.000,00 più 0,80% della quota eccedente € 1.000.000,00 oltre I.V.A.
OLTRE € 2.000.000,00	€ 18.000,00 più 0.50% della quota eccedente € 2.000.000,00 oltre I.V.A. con il limite massimo di € 45.000,00 oltre I.V.A.

Dato atto che la superiore somma trova copertura finanziaria di € **857.173,85** al cap. 01111.04.00111103 in quote annue sul bilancio 2024 – 2026 ed esercizi successivi;

Dato atto che:

- l'acquisizione del CIG in aderenza alla vigente normativa è a cura della CUC; completata la procedura di aggiudicazione, il CIG generato dalla CUC sarà preso in carico da questo Ente per i consequenziali adempimenti;
- in relazione all'obbligatorietà del pagamento del Contributo ANAC da parte della stazione appaltante, pari ad € 410,00, lo stesso sarà anticipato dalla C.U.C. che provvederà a chiederne il rimborso nel documento contabile "Fattura" che sarà emesso per il pagamento delle competenze di gara;

Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, assumendo alle funzioni e agli oneri di competenza dell'Ente, di seguito elencati:

a) Nomina del RUP;

b) Individuare il servizio da affidare;

c) Adottare la determina a contrarre, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs n.36/2023;

d) Predisporre ed approvare il capitolato d'oneri;

e) Tutti i successivi ed ulteriori adempimenti finalizzati all'aggiudicazione del servizio di che trattasi.

Visto il Decreto Sindacale n°1 del 02.01.2024 di nomina a Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria – Entrate in P.O.;

Visti:

- Il D.lgs. n.2467/2000;
- Il D.lgs. n. 36/2023;

copia informatica per consultazione

- Lo Statuto Comunale.

DETERMINA

1) Di adottare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, determinazione a contrarre all'affidamento in concessione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, individuati con deliberazione di C.C. n. 13 del 25.03.2024, mediante esperimento di gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs n.36/2023;

2) Di stabilire che ai sensi dell'art.17 del D.Lgs n.36/2023 e in relazione al disposto dell'art.192 del D.lgs. n. 267/2000, il presente procedimento è finalizzato alla stipula di un contratto, secondo gli elementi e le procedure di seguito indicate:

- Oggetto: affidamento in concessione la gestione delle funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie del Comune di Taormina, compreso il servizio di gestione del contenzioso tributario connesso ai servizi in concessione;
- Importo stimato del contratto: € 692.877,66;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n.36/2023;
- Durata del contratto: 5 anni decorrenti dalla data indicata nell'atto di consegna del servizio, con eventuale proroga di anni 2 (due);
- Modalità di scelta del contraente: con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs n.36/2023;

3) Di demandare la procedura di gara per l'appalto in argomento alla C.U.C. - Tirreno Ecosviluppo 2000, Società Consortile a r.l., cui quest'Ente aderisce;

4) Di stabilire, altresì, che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente;

5) Di approvare il capitolato di gara per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali, nonché il quadro economico e le norme di gara, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, da trasmettere alla CUC, ai sensi della normativa citata;

6) Di demandare la redazione e l'approvazione degli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera d'invito alla C.U.C., che condurrà sia le fasi preliminari che le procedure di affidamento del servizio, secondo quanto indicato dall'art.17 del D.Lgs n.36/2023, con la redazione della proposta di aggiudicazione;

7) Di rendere noto che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n.36/2023 il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è la Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria – Entrate – Dott.ssa Angela La Torre;

8) Di impegnare la somma di € 410,00 quale contributo da versare all'ANAC da parte della stazione appaltante con imputazione alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 2 Cap 01111.02.00111106 del bilancio di previsione 2024 – 2026;

copia informatica per consultazione

9) Di prenotare la presuntiva somma di attribuire al contratto un valore di € 857.173,85 IVA e altri costi inclusi corrispondente al compenso spettante alla società aggiudicataria della concessione del servizio di riscossione coattiva per tutta la durata di 5 anni, con imputazione alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap 01111.04.00111103 bilancio di previsione 2024 – 2026 esercizi finanziari 2025 e successivi, per la durata dell'affidamento;

10) Di dare atto che il quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO A BASE DI GARA		
A	Importo per 5 (cinque anni)	
	A1 - Importo della prestazione di servizio determinato su un aggio onnicomprensivo, calcolato sulle somme effettivamente riscosse e riversate all'Ente ai sensi di legge	692.877,66
	A2 – Oneri per la sicurezza	0,00
	Totale parziale	692.877,66
B	B1 - Contributo ANAC	410,00
	B2 - Costi CUC	6.928,77
	B3 – IVA 22%	152.433,09
	B4 – IVA 22% Costi CUC	1.524,33
	B5 - SPESE COMMISSIONE GARA	2.000,00
	B6 - Imprevisti	1.000,00
	Totale parziale	164.296,19
	TOTALE COMPLESSIVO	**857.173,85**

11) di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di dare continuità e costanza all'attività di gestione e riscossione delle entrate comunali;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento in concessione della riscossione coattiva, delle seguenti entrate comunali:
  a) Imposta Municipale Unica (IMU);
  b) Tassa Rifiuti (TARI);
  c) COSAP;
  d) Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP);

copia informatica per consultazione

e) Canone Unico Patrimoniale (CUP);

f) Imposta di soggiorno;

g) Gestione dei canoni idrici, fognari e depurazione;

h) Oneri di urbanizzazione e Costi di Costruzione;

i) Servizio Idrico Integrato;

j) Altre entrate patrimoniali per le quali, nel corso dell'affidamento, si rendesse necessaria la gestione esterna attraverso la concessione a soggetti terzi iscritti ad apposito albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 446/97, in quanto tale forma di gestione risulta essere più conveniente sotto i profili di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità;

- che il contratto relativo al servizio sarà stipulato in forma pubblica a cura del Segretario Comunale dell'Ente, con oneri a carico dell'impresa che risulterà aggiudicataria dell'appalto;

12)di dare atto che il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sulle autocertificazioni prodotte dagli offerenti in sede di gara, i quali non dovranno incorrere in alcuna delle cause ostative previste dagli artt. 94-98 D.Lgs 36/2023 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico-professionale ed economico-organizzativo richiesti dal citato decreto e dai documenti di gara, a cura della CUC Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Consortile a r.l. come da convenzione;

13) di dare atto che ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 non esistono rischi di interferenze;

14) di dare atto che la spesa derivante dal contratto sarà finanziata con fondi del bilancio comunale sugli appositi capitoli di spesa relativi al pagamento degli aggi;

15) di dare atto che per le competenze discendenti dalla procedura di gara in oggetto (Spese CUC, contributo Anac), saranno assunti separati atti di impegno;

16) di riservare a successivo provvedimento l'eventuale nomina del Direttore dell'Esecuzione per il servizio in oggetto;

17) di trasmettere copia della presente determinazione alla Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Consortile a r.l." tramite pec;

18) di dare atto, altresì, che questo Ente provvederà a pubblicare il bando e relativi allegati, dopo l'avvenuta pubblicazione da parte della CUC, all'Albo Pretorio Comunale e sul sito www.comune.taormina.me.it;

19) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(LA TORRE ANGELA)

copia informatica per consultazione

con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

CAPITOLATO SPECIALE

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Sommario

Art. 1 – Oggetto 2
Art. 2 Valore presunto dell'affidamento 2
Art. 3 - Decorrenza e durata 3
Art. 4 - Compenso di riscossione e rimborso spese 3
Art. 5 – Riscossioni su conti correnti del Comune 4
Art. 6 - Liquidazione corrispettivo 4
Art. 7 - Sportello per la gestione dei rapporti con l'utenza 4
Art. 8 - Personale dipendente del Concessionario 5
Art. 9 - Banca dati e collegamento telematico 6
Art. 10 - Descrizione del servizio 6
Art. 12 - Rendicontazione contabile degli incassi 9
Art. 13 - Gestione del contenzioso e delle procedure concorsuali 9
Art. 14 - Verifiche e controlli sullo svolgimento della concessione 10
Art. 15 - Obblighi dell'Ente 10
Art. 16 - Obblighi del Concessionario e nomina del responsabile della direzione del servizio 11
Art. 17 - Concessione di poteri 13
Art. 18 - Responsabilità verso Terzi 13

copia informatica per consultazione

Art. 19 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione 14
Art. 21 - Penali 14
Art. 22 - Garanzia definitiva 16
Art. 23 - Divieto di cessione del contratto e sub-concessione 16
Art. 24 - Risoluzione del Contratto 16
Art. 25 - Spese contrattuali 18
Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari 18

Art. 1 – Oggetto

1) Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali, delle entrate derivanti da leggi e regolamenti (comprensive di capitale, interessi e spese) gestite dall'Ente. La concessione ha per oggetto anche il servizio di gestione del contenzioso tributario connesso ai servizi in concessione, come meglio specificato nel presente Capitolato speciale.

2) Formano oggetto della concessione la riscossione coattiva gli avvisi di accertamento esecutivi emessi e notificati a partire dall'1/1/2020 secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 che non siano stati oggetto di affidamento ad altri soggetti per la riscossione coattiva/forzata e non siano prescritti, nonché gli avvisi che di accertamento che saranno emessi nelle annualità 2024 al 2029.

3) L'oggetto della concessione riguarda anche le entrate patrimoniali per le quali non è previsto lo strumento dell'avviso di accertamento esecutivo, ex art. 1, comma 792, L. 160/2019 (es. verbali contravvenzionali per le sanzioni afferenti la violazione al codice della strada) che non siano state oggetto di affidamento ad altri soggetti per la riscossione coattiva/forzata e non siano prescritte;

4) La concessione prevede tutte le fasi successive all'esecutività dell'atto a partire dell'emissione del sollecito di pagamento previsto dall'Art.1 c. 795 della L.160/2019, in particolare sarà onere dell'affidatario gestire:

- le azioni cautelari, conservative ed ogni altra azione prevista dalla legge a tutela del credito previa informativa dell'avvenuta presa in carico al debitore
- la verifica del fondato pericolo della riscossione emersa successivamente all'affidamento delle somme e l'avvio tempestivo dell'attività di riscossione coattiva
- la riscossione coattiva secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019 e dalla normativa vigente applicabile alle entrate patrimoniali che non rientrano nella predetta disciplina.

5) La procedura viene svolta a favore del Comune di Taormina.

Art. 2 Valore presunto dell'affidamento

1) Il valore presunto dell'appalto di € 692.877,66 è stato ottenuto sulla base delle previsioni

copia informatica per consultazione

di incasso dell'attività di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate di cui all'Art. 1 nonché sulla base della stima delle possibili entrate comunali in ragione del recupero coattivo previsto in base all'andamento della riscossione nell'ultimo quinquennio

2) Il servizio viene compensato esclusivamente ad aggio calcolato sulle somme effettivamente riscosse, al netto:

- delle spese di notifica;
- delle spese relative alle procedure cautelari/esecutive;
- di qualsiasi altra somma riscossa dal contribuente a titolo di spese.

Sulle predette somme non verrà calcolato l'aggio.

Art. 3 - Decorrenza e durata

1) La durata della concessione per il Comune di Taormina è di cinque (5) anni, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo all'aggiudicazione.

2) Alla scadenza la concessione potrà essere prorogata, alle medesime condizioni offerte in gara (stessi prezzi, patti e condizioni), per un periodo di ulteriori due (2) anni, periodo strettamente necessario al perfezionamento di un nuovo bando di gara.

Art. 4 - Compenso di riscossione e rimborso spese

1) Per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva l'Ente riconoscerà al concessionario l'aggio offerto in sede di gara, oltre l'IVA se e in quanto dovuta, così come risultante dall'atto di aggiudicazione, calcolato sulle somme effettivamente riscosse, mentre le spese di notifica e le spese relative alle procedure cautelari/esecutive a qualsiasi titolo sostenute restano a totale carico del concessionario.

2) L'aggio a base di gara è fissato nella misura pari al 6% (sei percento) dal calcolarsi sulle somme effettivamente incassate.

3) Con la prescrizione dell'aggio contrattuale il Concessionario si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la gestione del servizio.

4) La misura dell'aggio è definitiva e vincolante per le parti.

5) Al Concessionario sono riconosciuti, da parte dell'Ente, i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultanti infruttuose solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio, oppure in caso di accertata inesigibilità, previa giustificazione e rendicontazione, nella misura prevista dalla Tabella a) e b) del DM 21/11/2000 e ss.mm.ii. Negli altri casi il rimborso delle spese concernenti le procedure esecutive saranno a carico del debitore, nella misura stabilita dal D.M. 21/11/2000 e ss.mm.ii. e dalle tariffe stabilite dalla normativa speciale in materia. E' escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del concessionario non previsto nel presente capitolato, anche delle spese postali (anticipate dal Concessionario).

6) Relativamente alle entrate tributarie e patrimoniali disciplinate dall'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 sono a carico del contribuente i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive così determinati:

- una quota denominata "**oneri di riscossione a carico del debitore**", pari al 3 per

copia informatica per consultazione

cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di accertamento esecutivo, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; tali oneri spetteranno integralmente all'Ente;

- una quota denominata "**spese di notifica ed esecutive**", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.

Art. 5 – Riscossioni su conti correnti del Comune

1) Ferma restando la natura concessoria del servizio, tutti i pagamenti, relativamente alle somme poste in riscossione coattiva da parte del Concessionario, eseguiti dai soggetti debitori e/o contribuenti, dovranno affluire su specifici conti correnti intestati al Comune di Taormina (conto dedicato), per mezzo del sistema di pagamento denominato "PagoPA".

2) Il Concessionario avrà l'accesso telematico ai conti correnti di cui al precedente comma 1 per la sola visualizzazione del saldo e di tutti i movimenti effettuati per consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione.

Art. 6 - Liquidazione corrispettivo

1) L'Ente si impegna a liquidare l'aggio spettante al concessionario, senza nessun rimborso per spese di notifica e delle eventuali spese relative alle procedure cautelari/esecutive attivate infruttuosamente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura.

2) Le fatture dovranno essere emesse con periodicità bimestrale.

3) Le fatture dovranno contenere l'indicazione dell'aggio, per tipologia di entrata.

4) Ai fini della liquidazione il concessionario dovrà trasmettere un rendiconto analitico, su supporto informatico (ad esempio foglio excel/csv), dove per ogni somma riscossa dovrà essere individuata tipologia di entrata e ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite riscosse (esempio: dati debitore, importo somme versate, relativa annualità di riferimento e distinzione per interessi, sanzioni, spese di notifica, e spese relative alle diverse procedure). Il rendiconto dovrà riportare gli estremi della relativa fattura.

Art. 7 - Sportello per la gestione dei rapporti con l'utenza

1) Per l'attività di ricevimento del pubblico l'ente metterà a disposizione del Concessionario uno spazio dedicato composto da due postazioni di lavoro dotate dei servizi necessari allo svolgimento del servizio (connessione internet – telefono – stampante – etc).

2) Lo sportello deve essere attivo per tutta la durata del contratto.

3) Il ricevimento del pubblico dovrà essere garantito per almeno 10 ore settimanali dal lunedì al venerdì, di cui almeno 7 in orario antimeridiano ed almeno 3 in orario pomeridiano. L'orario di apertura al pubblico dovrà essere comunque concordato con l'Ente.

4) Lo sportello deve avere una linea telefonica dedicata, per consentire ai destinatari degli

copia informatica per consultazione

atti di prendere contatto diretto (durante il periodo di apertura dello sportello) con il personale del Concessionario addetto ai rapporti con il pubblico e per fornire le informazioni ed i chiarimenti necessari in relazione alla posizione debitoria dei contribuenti ovvero ai procedimenti di esecuzione attivati. Deve inoltre avere un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per consentire la trasmissione di documentazione da parte del contribuente/debitore interessato e/o da parte di ogni Ente.

5) Il Concessionario deve eleggere domicilio presso detto sportello a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge e per tutta la durata della concessione. Ogni lettera, avviso, richiesta, diffida, intimazione o notificazione fatta presso detto ufficio si intenderà fatta al Concessionario. Sarà in ogni caso facoltà dell'Ente inviare le comunicazioni alla sede legale del Concessionario stesso.

6) Per la ricezione dei contribuenti, il Concessionario deve garantire la presenza di almeno un proprio dipendente adeguatamente formato presso la sede dell'ente, negli orari di cui al comma 3.

Art. 8 - Personale dipendente del Concessionario

1) Il Concessionario dovrà organizzare il servizio con i mezzi ed il personale necessari ad un esatto e tempestivo adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato.

2) Per l'espletamento dell'incarico il concessionario dovrà impiegare unità di personale in possesso dei requisiti di idoneità professionale alle mansioni da svolgere, adeguatamente formato, e in numero sufficiente a garantire il servizio oggetto del presente affidamento. In ogni caso il Concessionario dovrà impiegare un numero minimo di personale con gli inquadramenti e i livelli (CCNL Terziario-Distribuzione-Servizi del 30 luglio 2019) esposti nel "*Quadro Economico di Concessione*" allegato al presente Capitolato. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia e inquadrato nel rispetto del CCNL del settore di appartenenza del Concessionario, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultimo, senza onere di qualsiasi tipo a carico dell'Ente.

3) Il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alle assicurazioni di legge e all'osservanza di tutte le forme di previdenza stabilite a favore dei prestatori d'opera, escludendo da qualsiasi onere i singoli Enti.

4) Il Concessionario deve garantire sempre la presenza di personale professionalmente adeguato al servizio, di sicura riservatezza ed affidabilità, che dimostri modi cortesi e che evada le richieste degli utenti, fornendo tutte le informazioni in loro possesso in merito al credito per cui si procede e le richieste di ogni Ente con la maggiore sollecitudine possibile, e ciò data anche la peculiarità delle attività di riscossione e le implicazioni di immagine che ne derivano per l'Ente interessato.

5) Il Concessionario dovrà richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta responsabile ed adeguata alla tipologia del servizio prestato. Il Concessionario dovrà provvedere alle richieste dell'Ente entro e non oltre venti giorni, salvo comprovati ed eccezionali motivi che il Concessionario ha l'onere di dimostrare e/o documentare a giustificazione della condotta temporaneamente assunta dal proprio personale nei confronti dell'utenza e/o del personale dell'Ente.

6) Gli addetti alle operazioni dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento prodotto dal Concessionario.

copia informatica per consultazione

7) L'elenco nominativo del personale addetto, e delle corrispondenti mansioni/qualifiche, deve essere trasmesso all'Ente concedente e periodicamente aggiornato.

Art. 9 - Banca dati e collegamento telematico

1) L'Ente fornirà al Concessionario la documentazione informatica in suo possesso relativa alle posizioni debitorie, come anche specificato all'Art. 14 del presente capitolato.

2) Il Concessionario deve elaborare una banca dati informatizzata utilizzando la documentazione fornita dall'Ente in qualsiasi formato ed acquisendo autonomamente ogni altro dato utile al completo e corretto svolgimento delle attività.

3) Il Concessionario dovrà fornire all'Ente la licenza d'uso del proprio software, senza aggravio di costi e/o spese per l'Ente, per consentire di verificare, per ciascuna posizione portata a riscossione, tutte le fasi delle procedure messe in atto, con indicata la tempistica, le date di notifica dei provvedimenti emessi, nonché la visualizzazione in formato digitale della documentazione relativa alla procedura, con possibilità di stampa dei singoli atti. In particolare: gli importi del credito originario, gli sgravi, le rettifiche, gli annullamenti, i versamenti effettuati dai debitori, le spese e ogni altro onere di competenza del concessionario, le eventuali spese a carico dell'Ente, l'aggio dovuto e quello pagato con indicazione della data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal Concessionario.

4) Anche la fase cautelare ed esecutiva dovrà essere informatizzata in modo da consentire la consultazione puntuale.

5) Inoltre, il software dovrà consentire la visualizzazione dell'Anagrafica dei debitori, degli elenchi dei debitori, dei pagamenti effettuati/riversamenti e delle posizioni creditorie inesigibili, con possibilità di elaborazione ed estrazione di dati, di statistiche, di report utilizzando almeno le seguenti chiavi di ricerca: ◦ tipologia di entrata ◦ anno di competenza entrata ◦ intervallo temporale (data inizio/data fine) ◦ tipologia di atti e procedure (numero di ingiunzioni notificate per elenco di riscossione, pignoramenti, fermi, ipoteche ecc.).

6) Il Concessionario, a tal fine, dovrà garantire almeno 2 giornate di formazione specifica sull'utilizzo del software al personale referente di ogni Ente, presso l'Ente stesso.

7) Il software messo a disposizione dal Concessionario dovrà rispettare tutti i requisiti indicati da AGID per le piattaforme fornite di modalità SAAS.

Art. 10 - Descrizione del servizio

1) Le fasi di lavoro relative alla presente concessione di servizi sono identificate come segue:

a) Attivazione dell'interscambio di dati con la Tesoreria al fine dell'attivazione del PagoPa.

b) Consegna di login e password al Comune per la visualizzazione in tempo reale dello stato di avanzamento delle pratiche e relative riscossioni anche ai fini del rendiconto mensile.

Al concessionario dovranno essere consegnate liste di carico complete relativamente a:

- accertamenti tributari esecutivi: al Concessionario compete l'emissione dei solleciti di pagamento previsti dall'Art. 1 c. 795 della L. 160/2019, come previsto dall'art.1 c.4, e tutte le azioni cautelari ed esecutive conseguenti;

copia informatica per consultazione

- verbali di violazioni a sanzioni al codice della strada scaduti: al concessionario competeranno tutte le azioni cautelari ed esecutive conseguenti
- insoluti per tutte le altre entrate per le quali non sia esperibile l'emissione dell'accertamento esecutivo:

al concessionario competeranno tutte le fasi a partire dall'emissione dell'accertamento esecutivo o dal diverso titolo su cui si basa l'entrata.

c) controllo formale dei flussi di carico delle posizioni debitorie trasmesse;

d) inserimento - a cura del concessionario - dei dati nell'apposito database, previa verifica della loro completezza, calcolo delle seguenti voci previste per gli avvisi di accertamento esecutivi:

- interessi di mora di cui al DPR 602/73 decorsi 30 giorni dall'esecutività (90 dalla notifica degli accertamenti esecutivi), da riversare all'ente impositore (c.792 lett. i)
- oneri della riscossione spettanti all'agente della riscossione (c. 792 lett.i);
- oneri di riscossione: 3% entro 60 gg. dall'esecutività (120 gg. dalla notifica) e 6 % oltre 60 gg. (c. 803 lett. a), da riversare all'ente impositore;
- quote di cui all'art.17, c.2 lett. b) c) d) d.lgs. n. 112/1999 spettanti all'agente della riscossione (c.792 lett. i)
- (per tutte le tipologie di entrate) spese di notifica ed esecutive secondo quanto disciplinato dai decreti ministeriali vigenti

e) produzione e notifica (anche a mezzo pec) di atti per l'attività del pre-coattivo (solleciti, costituzione in mora), ove richiesto dalla legge 160/2019 e dalla normativa vigente, con calcolo delle quote aggiuntive (interessi, spese, ecc.) comprensivo dei bollettini PagoPA, entro 90 giorni dalla trasmissione delle liste di carico da parte dell'Ente, nei quali siano chiari gli ulteriori addebiti di cui al punto precedente.

f) acquisizione e caricamento degli esiti di notifica e gestione degli esiti di notifica negativi, che siano sempre disponibili e visionabili dall'Ente;

g) trasmissione contestuale del flusso telematico alla Tesoreria per gli adempimenti prescritti dalla procedura del Pagopa.

h) invio mensile dei flussi informativi anche attraverso portale web dedicato circa l'andamento della riscossione.

i) servizio di riscossione coattiva/forzata vera e propria effettuando l'incasso e, in caso di omesso pagamento, le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo nonché definendo ogni attività connessa e conseguente fino alla presentazione delle comunicazioni d'inesigibilità. Per ogni lista di carico consegnata entro il primo semestre di ogni anno l'affidatario dovrà concludere ogni procedimento entro il 30/06 del secondo anno successivo; mentre per ogni lista di carico consegnata nel secondo semestre di ogni anno dovrà concludere ogni procedimento entro il 31/12 del secondo anno. Decorsi tali termini il concessionario, senza che siano state introitate dovrà essere inviata comunicazione al Comune circa le circostanze che ne hanno determinato l'insolvenza, presenterà le relative comunicazioni di inesigibilità ed entro 6 mesi dalla presentazione delle stesse, l'Ente riconoscerà il rimborso delle spese sostenute dall'affidatario per lo svolgimento delle procedure;

La deroga alle tempistiche sopra precisate è possibile:

copia informatica per consultazione

- in presenza di disposizioni normative che determinino effetti dilatori sui provvedimenti che dovranno comunque essere segnalati dall'affidatario al Comune;
- in presenza di provvedimenti di rateizzazione concessi dal Comune.

j) gestione dei provvedimenti di rettifica del carico iniziale (sospensioni, sgravi, discarichi, rateizzazioni debiti scaduti), nonché dei provvedimenti di rateizzazione;

k) gestione del contenzioso, tramite la redazione delle controdeduzioni e di quant'altro, come disciplinato all'art.13;

l) messa a disposizione di un portale per la verifica della posizione debitoria di ogni singolo contribuente;

m) apertura di uno sportello front–office per l'attività di ricevimento pubblico, di cui all'art. 7;

n) attivazione di uno sportello web del cittadino, comprensivo di moduli per istanza e verifica della posizione debitoria online e possibilità di pagamento con sistemi PagoPA;

o) attività costante di call-center a favore del debitore effettuata da personale qualificato. Attivazione di un numero verde o a tariffa agevolata o chat-line.

p) eventuali dilazioni, nel rispetto di quanto sancito dalla Legge n. 160/2019 ed i vigenti regolamenti comunali

2) Ai fini del controllo delle comunicazioni di inesigibilità trasmesse si farà riferimento, in particolare, alle disposizioni di cui agli Artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999 e ss.mm.ii., e, comunque, alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. L'Ente procede al controllo delle quote poste in discarico e di tutta la documentazione comprovante l'inesigibilità della quota ai fini della presentazione della domanda di discarico di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.112/1999. Per le quote per cui sono in corso procedure esecutive non si procede al discarico sino alla conclusione delle procedure in corso.

3) In qualsiasi fase della riscossione, il Concessionario deve monitorare le posizioni debitorie "a rischio" per l'attivazione di procedure concorsuali o di liquidazione e predisporre tutti gli atti (es. ingiunzione fiscale, domanda di insinuazione al passivo, osservazioni progetto stato passivo etc.) necessari nel corso delle procedure.

Art. 11 – Funzionario responsabile della Riscossione

Il concessionario dovrà comunicare i nominativi del o dei funzionari responsabili della riscossione che dovrà/dovranno svolgere abilitati all'attività degli ufficiali di riscossione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 793 della Legge n. 160/2019.

Gli ufficiali della riscossione sono a tutti gli effetti di legge agenti contabili e dovranno redigere i conti giudiziali da trasmettere al Comune ai fini della rendicontazione alla Corte dei Conti.

In particolare, dovranno redigere i report attinenti ad eventuali riscossioni a proprie mani delle somme dovute per il pignoramento, nonché la custodia delle cose pignorate.

La nomina di "funzionario responsabile" è comunicata al Comune entro dieci giorni dalla data di attribuzione del servizio o dalla sostituzione del responsabile stesso.

Ove richiesto, il Comune darà al concessionario l'appoggio della propria autorità e la

copia informatica per consultazione

necessaria assistenza soprattutto per il reperimento dei dati anagrafici ed indirizzi dei debitori in considerazione del fatto che tali dati possono essere variati nel tempo intercorrente fra la notifica dell'atto da cui deriva il credito e l'inizio della procedura esecutiva o, addirittura, nel corso della procedura esecutiva stessa.

il concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli, quindi, solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio del servizio.

Il concessionario procederà alla sottoscrizione di tutti gli atti della riscossione, tramite l'organo di vertice della Società, o comunque da persona che abbia i poteri per sottoscriverli, senza che possa essere eccepito alcun difetto di sottoscrizione e/o rappresentativo.

Art. 12 - Rendicontazione contabile degli incassi

1) Il Concessionario, a seguito della visualizzazione dei conti correnti intestati all'Ente, deve provvedere ad aggiornare la situazione debitoria di ogni singolo contribuente al fine di consentire di visualizzare, in qualsiasi momento, i dati relativi alla situazione debitoria e procedurale di ogni soggetto (rateizzazioni concesse, atti discaricati ed annullati, eventuali sgravi, stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute) e i relativi incassi. Queste informazioni devono essere estraibili dall'Ente in qualsiasi momento, laddove per ogni somma riscossa dovrà essere individuata la tipologia di entrata e ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite riscosse (esempio: dati debitore, importo somme versate, relativa annualità di riferimento e distinzione per interessi, sanzioni, spese di notifica, e spese relative alle diverse procedure).

2) Il Concessionario deve consentire all'Ente di visualizzare in qualsiasi momento una situazione aggiornata e puntuale dell'andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per tipologia di entrata e annualità, e su richiesta dell'Ente, deve fornire delle rendicontazioni degli incassi per tipologia di entrata/debitore/atto emesso/procedura esecutiva.

3) Una rendicontazione periodica degli incassi dovrà essere allegata a ogni fattura emessa dal Concessionario, come previsto all'Art. 6 del presente capitolato.

4) Il Concessionario è obbligato alla resa del **conto giudiziale** e dovrà presentare all'Ente, in applicazione dell'art. 93, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, il conto giudiziale utilizzando il Modello 21 approvato con D.P.R. 194/1996 e corredato della relativa documentazione giustificativa.

5) Altresì, entro 31 gennaio di ogni anno, dovrà presentare un **prospetto riepilogativo degli incassi perfezionati nel corso dell'esercizio precedente**, anche su supporto informatico (ad esempio foglio excel/csv), dove per ogni somma riscossa dovrà essere individuata tipologia di entrata e ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite riscosse (esempio: dati debitore, importo somme versate, relativa annualità di riferimento e distinzione per interessi, sanzioni, spese di notifica, e spese relative alle diverse procedure).

Art. 13 - Gestione del contenzioso e delle procedure concorsuali

1) Per il contenzioso prodotto dall' attività di riscossione coattiva, il Concessionario, a sue spese, gestisce le attività di propedeutiche allo stesso e provvede, a suo integrale carico,

copia informatica per consultazione

alla costituzione in giudizio in ogni suo grado, anche per tutte le attività che andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione.

2) Il Concessionario si impegna altresì a partecipare alle procedure concorsuali che interessino soggetti debitori dell'Ente.

3) Il Concessionario individua un referente per il coordinamento delle attività con l'Ente e per il necessario interscambio di informazioni e di documentazione.

Art. 14 - Verifiche e controlli sullo svolgimento della concessione

1) Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso od abbandonato.

2) Il Concessionario è tenuto a nominare un coordinatore di tutte le attività previste nel presente capitolato a cui l'Ente dovrà rivolgersi per ogni genere di rapporto. Il Concessionario dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall'Ente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.

3) L'Ente si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali. A tal fine l'Ente nominerà uno o più referenti della riscossione coattiva, comunicandone i nominativi al Concessionario.

4) Il Concessionario dovrà porre a disposizione dell'Ente tutti i documenti della gestione, è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che l'Ente riterrà di eseguire o far eseguire e fornire allo stesso tutte le notizie e i dati richiesti.

5) Il Concessionario, inoltre, ha l'obbligo di rendere conto delle proprie attività fornendo una relazione dettagliata, secondo le modalità ed i tempi indicati dall'Ente, almeno con cadenza semestrale/annuale, che ne consenta il monitoraggio.

6) Il concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato:

- tutte le disposizioni di legge e regolamentari concernenti la materia dei tributi comunali
- le disposizioni degli appositi regolamenti comunali riguardanti ogni singola entrata oggetto di recupero,
- il vigente regolamento delle entrate dell'ente
- le disposizioni del codice civile in materia di entrate patrimoniali
- le leggi speciali che disciplinano le singole entrate patrimoniali.

Art. 15 - Obblighi dell'Ente

1) L'Ente consegna al Concessionario i flussi di carico delle entrate da riscuotere coattivamente, per le quali non siano ancora scaduti i termini di prescrizione. La trasmissione dovrà avvenire tramite elenchi o per singole posizioni con modalità telematiche e non cartacee.

2) Gli elenchi dei contribuenti dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta gestione della pratica: generalità del contribuente, data in cui il credito diviene liquido, certo ed esigibile, importo del credito originario, importo di eventuali maggiorazioni, sanzioni e accessori previsti dalla legge e dai regolamenti, eventuali interessi, dati

copia informatica per consultazione

dell'atto per il recupero del credito e relativa notifica, ecc..

3) Il computo aggiornato degli interessi fino alla data di effettiva riscossione, se dovuti, verrà effettuato dal Concessionario in ottemperanza alle leggi vigenti e agli atti dell'Ente.

Art. 16 - Obblighi del Concessionario e nomina del responsabile della direzione del servizio

1) Il concessionario deve fornire all'Ente le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa al servizio in concessione e l'estrazione massiva di dati utili allo svolgimento di altre attività istituzionali.

2) Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, le attività oggetto del servizio dovranno essere realizzate a regola d'arte, in base al principio di buona fede e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il bando di gara ed il presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione dei crediti, nell'interesse dell'Ente comunale e degli utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi dell'Ente medesimo.

3) Il Concessionario tenuto ad emettere con priorità assoluta gli atti relativi alle annualità prossime alla prescrizione, in considerazione dei tempi occorrenti per la notifica degli stessi, senza avvalersi del principio della scissione degli effetti della notificazione, se non a seguito di eventuali attività di rinotificazione.

4) L'affidatario dovrà porre a disposizione del Comune tutti i documenti della gestione, sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che il Comune riterrà di eseguire per accertare che le attività di riscossione volontaria e/o coattiva vengano svolte in conformità al progetto tecnico presentato in sede di gara e nel rispetto della normativa vigente.

5) Contestualmente all'emissione del S.A.L. dell'ultimo trimestre dell'anno, l'Affidatario ha l'obbligo di trasmettere al funzionario responsabile d'area competente in materia di tributi, una dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno, che tenga conto:

- delle attività poste in essere nel rispetto dei tempi contrattualmente previsti;
- dei risultati conseguiti in esecuzione del programma di recupero dell'evasione;
- degli esiti delle azioni di riscossione coattiva;
- dello stato del contenzioso tributario e degli strumenti deflattivi adottati;

Tale relazione deve altresì consentire il monitoraggio del progetto di gestione che è stato oggetto di valutazione in sede di gara.

6) L'Affidatario è tenuto a nominare un proprio rappresentante, responsabile della direzione del servizio, oltre ad un suo sostituto, per i casi di impedimento o assenza, in possesso di adeguata esperienza nelle attività oggetto del presente affidamento, con anche il compito di controllare l'andamento del servizio promuovendo, l'adattamento dello stesso alle esigenze sopravvenute in corso di esecuzione, nonché di coordinare l'attività degli operatori.

7) L'affidatario deve garantire all'Ente la reperibilità e la disponibilità del rappresentante di cui sopra, durante tutto il periodo di erogazione del servizio e, comunque, almeno negli orari di lavoro degli uffici comunali interessati dal servizio di riscossione. Ogni

copia informatica per consultazione

segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile si considera effettuata all'Affidatario.

8) L'Affidatario è tenuto a raccogliere, conservare e tenere a disposizione degli uffici comunali la documentazione debitamente archiviata e catalogata secondo l'ordine derivante dall'attività di produzione degli atti. L'Archiviazione di tutta l'attività amministrativa svolta dall'Affidatario, incluse le comunicazioni e rapporti con l'utenza, deve avvenire tramite archiviazione digitale, in ottemperanza alle previsioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.. In particolare, l'Affidatario deve provvedere alla scansione ed all'archiviazione di tutti i documenti digitali, delle comunicazioni generate ed alla conservazione a norma di queste. Tra la documentazione oggetto di archiviazione vi sarà tutta la documentazione cartacea originata nel contesto dei servizi oggetto di concessione.

9) Il Concessionario dovrà, altresì, garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. E' tenuto ad adottare, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio affidato, garantendo che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolti nell'espletamento dell'incarico.

10) Il Concessionario sarà direttamente responsabile degli atti emessi e risponderà di eventuali danni od inconvenienti arrecati ai soggetti terzi, relativamente a persone o cose, durante l'esecuzione del servizio. A tal fine, l'elaborazione, la stampa, la sottoscrizione e la notifica degli atti emessi e delle procedure intraprese, dovranno essere curati direttamente dallo stesso Concessionario o suo delegato.

11) Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio per alcuna ragione. Lo stesso deve essere erogato con carattere di regolarità, continuità, efficienza, efficacia e completezza senza possibilità di interruzione alcuna. Casi di funzionamento irregolari o di interruzioni del servizio potranno verificarsi soltanto per scioperi, cause di forza maggiore o esigenze tecniche non prevedibili comunicate per iscritto al Dirigente competente, il quale potrà contestare la fondatezza delle predette esigenze e, contestualmente, ordinare la prosecuzione del lavoro.

12) Oltre alle norme contenute nel presente capitolato, nel bando e negli atti di gara, il Concessionario si impegna espressamente, assumendosene anche i relativi oneri e responsabilità, all'osservanza delle seguenti disposizioni generali e loro successive modificazioni ed integrazioni:

a) Legge 27 luglio 2000, n. 212 "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*";

b) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;

c) C.C.N.L. della categoria di appartenenza del personale dipendente impiegato nelle attività e relativi adempimenti in merito agli oneri previdenziali ed assicurativi;

d) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza dei lavoratori e s.m.i.;

e) Legge 12 marzo 1999 n. 68, che disciplina il diritto al lavoro del personale con disabilità e s.m.i.;

f) ogni altra disposizione normativa avente effetto sui servizi affidati in concessione.

copia informatica per consultazione

Art. 17 - Concessione di poteri

Con il contratto di cui al presente capitolato vengono trasferite all'Affidatario tutte le pubbliche funzioni inerenti alla riscossione coattiva delle entrate del Comune per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.

L'affidatario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva e ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo al Comune, potestà da intendersi trasferite e/o delegate all'affidatario per effetto del contratto stesso.

Tutte le comunicazioni inviate ai debitori dovranno essere improntate ai principi di trasparenza ed efficacia, sottoscritte dall'affidatario con tutti i riferimenti telefonici e di posta elettronica ove poter accedere da parte dei destinatari ad informazioni aggiuntive.

L'affidatario subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi, i poteri, nonché i diritti inerenti alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente assumendo a proprio carico tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

L'affidatario sarà pertanto il soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare tutte le relative procedure, comprese quelle cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti riconoscono al Comune, i cui poteri sono conseguentemente da intendersi trasferiti e/o delegati all'aggiudicatario per effetto della concessione stessa.

Il Concessionario non avrà diritto di rivalsa alcuna verso il Comune, anche in caso di maggiori oneri per le retribuzioni che si dovessero verificare durante il periodo di concessione del servizio.

L'Ente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Aggiudicatario di tutte le disposizioni contenute nel capitolato, nel contratto successivo e nell'Offerta presentata in sede di gara.

Nella gestione del servizio l'Affidatario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.

Il responsabile dell'area tributi, o suo delegato, cura i rapporti con l'Affidatario, vigilando sul corretto svolgimento del servizio, in applicazione del presente capitolato, e delle norme di riferimento

Art. 18 - Responsabilità verso Terzi

1) Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio a terzi e solleva l'Ente da ogni responsabilità diretta e/o indiretta. Sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.

2) Il Concessionario è tenuto a contrarre, prima dalla stipula del contratto, e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento, apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice con un massimale per sinistro e per Ente Committente non inferiore a Euro 5.000.000,00.

copia informatica per consultazione

Art. 19 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione

1) Per i servizi già resi alla data di scadenza del contratto, il Concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del medesimo, è tenuto a consegnare all'Ente, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato, anche l'ulteriore documentazione in suo possesso, su supporto informatico in formato compatibile con le procedure informatiche in uso presso l'Ente.

2) Il Concessionario è tenuto a mantenere attiva una linea telefonica, un indirizzo di posta elettronica e una PEC, nonché a consentire l'accesso al proprio software per la visualizzazione degli stati di lavorazione delle procedure di gestione della riscossione.

3) Per i medesimi servizi, il Concessionario è tenuto a consegnare all'Ente la medesima documentazione di cui al comma 1 del presente articolo entro 30 giorni dalla conclusione delle singole procedure ancora in carico.

4) Al termine dell'appalto l'Aggiudicatario dovrà comunque:

- portare a compimento le attività di riscossione coattiva relativa ai crediti già avviati al coattivo prima della scadenza contrattuale, fino all'incasso o alla dichiarazione della loro inesigibilità (per i soli crediti per la quale è prevista);
- portare a termine i ricorsi pendenti in qualsiasi grado di giudizio, fino alla definizione della causa, così come le procedure concorsuali. In caso di soccombenza l'aggiudicatario non avrà diritto al rimborso delle spese sostenute, in caso di vittoria della causa l'affidatario avrà diritto ad incassare le spese di lite eventualmente riconosciute in sentenze, oltre a quanto di sua competenza secondo quanto determinato in sede di affidamento sulle somme riscosse entro sei mesi dal deposito della sentenza definitiva o comunque esecutiva. Nel caso di pagamento rateizzato l'Affidatario ha diritto all'aggio calcolato sui versamenti effettuati dal contribuente a seguito delle rateizzazioni accordate, purché la rateizzazione avvenga entro sei mesi dal deposito della sentenza definitiva o comunque esecutiva. Qualora nei tre mesi successivi alla scadenza della concessione l'Ente incassi somme per ritardati pagamenti per avvisi di pagamento o di accertamento a seguito dell'attività intrapresa dall'Affidatario, sarà tenuto a corrispondere all' Affidatario l'aggio contrattuale. In caso di riscossioni successive niente sarà dovuto all'Affidatario, ad eccezione di quanto incassato nella gestione di coattiva affidata all'Affidatario uscente.

Art. 20 - Prestazioni aggiuntive

Qualora, nel corso del periodo contrattualizzato, l'Ente ritenesse opportuno richiedere al Concessionario servizi aggiuntivi e/o complementari non previsti dal presente capitolato, e comunque attinenti alla riscossione delle entrate, potrà farlo alle medesime condizioni contrattuali e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 21 - Penali

1) In caso di mancata osservanza da parte del Concessionario della tempistica di cui all'Art. 10 comma 1 lettera j) del presente capitolato si procederà alla irrogazione di una sanzione pari a 1.000,00 euro per ogni lista di carico, rivalendosi anche sulla cauzione e/o sui compensi

2) Nei casi non previsti nel precedente comma, per la mancata osservanza da parte del

copia informatica per consultazione

Concessionario dei propri obblighi contrattuali, così come previsti dal capitolato e dalle norme di legge (esempio: rifiuto o ritardata produzione della documentazione richiesta, interruzione del servizio senza giusta causa, ecc…), l'Ente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dal concessionario, che dovranno comunque pervenire all'Ente entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Ente, si procederà all'applicazione delle sanzioni per un importo compreso fra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni mancanza accertata su singoli procedimenti, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo la cauzione a titolo di risarcimento e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

3) L'applicazione della penale, disposta con provvedimento del Dirigente/Responsabile dell'Ente individuato verrà comunicata per iscritto al Concessionario unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata, presso il domicilio dello stesso.

4) Il Concessionario, ove lo ritenga opportuno, presenta le proprie controdeduzioni entro i successivi 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. L'Ente interessato, esaminate le ragioni eventualmente esposte, potrà decidere di revocare, modificare o dar corso alla penalità nella misura inizialmente stabilita.

5) Nel caso in cui i mancati/errati abbinamenti degli incassi alle posizioni contributive comportino l'invio di ulteriori atti impositivi ai contribuenti, il Concessionario si farà carico, qualora gli errori siano allo stesso imputabili, dei maggiori oneri sostenuti.

6) Il credito si considererà divenuto comunque inesigibile per causa imputabile al Concessionario nei seguenti casi, oltre a quelli previsti per legge tra le cause di perdita di diritto al discarico:

i) mancato rispetto imputabile al Concessionario dei termini per la notificazione degli atti e per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive;

ii) mancato rispetto imputabile al Concessionario delle formalità previste per la validità della emissione e notifica degli atti;

iii) vizi di illegittimità delle procedure di riscossione e/o degli atti della riscossione, accertati con provvedimento giudiziale divenuto definitivo;

iv) mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili del debitore, e/o eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte del Concessionario dell'effettiva impossibilità all'attivazione ed allo svolgimento di tali procedure;

v) mancata riscossione del credito, nel rispetto dei termini di legge e/o regolamento, per vizi ed irregolarità compiuti dal Concessionario nell'attività di notificazione degli atti e, comunque, nell'ambito delle procedure cautelari ed esecutive da intraprendere.

7) Resta fermo che il Concessionario, in caso di mancata riscossione comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare all'Ente interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta, l'intera quota spettante all'Ente, comprensiva degli interessi, calcolati al tasso legale dalla data di trasmissione della lista di carico. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, l'Ente si rivale anche sulla garanzia definitiva.

copia informatica per consultazione

Art. 22 - Garanzia definitiva

1) A garanzia dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dall'affidamento del servizio oggetto di gara e del capitolato d'oneri e dell'eventuale risarcimento danni, l'affidatario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

2) Resta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente e/o per il maggior danno.

3) Qualora l'Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione stessa.

4) La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto, anche relativa alla riscossione coattiva da portare a termine oltre la scadenza dell'affidamento, e verrà restituita all'Affidatario in seguito a provvedimento di svincolo.

Art. 23 - Divieto di cessione del contratto e sub-concessione

1) E' vietata al Concessionario la sub-concessione o la cessione in tutto o in parte, anche in modo temporaneo, del contratto. L'inosservanza del presente divieto provocherà, dimostrato l'evento stesso come previsto dal presente capitolato, la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto senza altre formalità.

2) Tale divieto non si applica per le attività di carattere strumentale quali, ad esempio, la stampa, l'attività di notifica e i servizi accessori relativi alle procedure esecutive.

3) Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

Art. 24 - Risoluzione del Contratto

1) Il contratto potrà essere risolto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 del Codice Civile, a seguito di formale comunicazione inviata dall'Ente al Concessionario, nei seguenti casi:

a) per il mancato allestimento dello Sportello di front-office, di cui all'Art. 7 del presente capitolato;

b) decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. Finanze 289/2000, ovvero cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 11 del D.M. Finanze 289/2000;

c) abituale deficienza e negligenza nell'espletamento della concessione, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano in tutto o in parte il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;

d) illegittimità delle procedure di riscossione e degli atti di riscossione dichiarate con sentenze giudiziali passate in giudicato, nel caso in cui l'importo affidato al concessionario annullato giudizialmente per vizi afferenti all'attività del

copia informatica per consultazione

concessionario, sia al disopra della soglia di euro 1.000.000,00;

e) eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria; — apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;

f) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

g) sospensione o interruzione della concessione, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;

h) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; — mancato pagamento dei premi assicurativi delle polizze obbligatorie.

i) applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre;

j) applicazione di penalità per un importo complessivo superiore al 10% del valore della concessione;

k) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 6, comma 5, della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.;

l) nel caso in cui l'Ente abbia assegnato un termine al concessionario per ottemperare ad alcune prescrizioni contrattuali e tale termine sia decorso infruttuosamente;

m) nel caso in cui sia stata escussa la cauzione definitiva, in tutto o in parte, e la concessionaria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 30 giorni;

n) mancata osservanza dei C.C.N.L. per il personale dipendente, nonché dei relativi contratti integrativi territoriali;

o) in caso di sospensione o abbandono, anche temporaneo, del servizio senza giustificato motivo;

p) inosservanza del divieto di subappalto di cui all'art. 24;

q) inosservanza delle leggi vigenti nel corso dell'esecuzione del contratto.

2) In tali casi, è facoltà dell'Ente risolvere anticipatamente il contratto, previa contestazione delle inadempienze al Concessionario ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 (dieci) giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente potrà risolvere automaticamente il contratto, senza obbligo di pagamento da parte dell'Ente stesso di alcuna indennità, ma con diritto al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione quale risarcimento, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per i danni subiti.

3) L'Ente ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del contratto, dandone formale comunicazione a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. Il recesso dell'Ente non dà diritto ad alcun indennizzo a favore del Concessionario. In caso di recesso, le parti si impegnano a regolare di comune accordo i rapporti pendenti nel corso del periodo intercorrente fra la comunicazione di recesso e l'efficacia di quest'ultimo.

4) Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli Artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

copia informatica per consultazione

Art. 25 - Spese contrattuali

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato d'oneri, comprese tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti. Il contratto sarà sottoscritto in forma pubblica amministrativa.

Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e degli altri soggetti, il CIG della procedura.

Art. 27 - Tutela trattamento dei dati

1) Le parti si impegnano ad osservare gli obblighi nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

2) Il Comune autorizza il Concessionario, con effetto immediato e sino a formale provvedimento di revoca, a compiere sugli atti gestiti e assimilati da quest'ultimo in qualunque tempo, le seguenti operazioni:

- accesso ai dati dei Contribuenti, utili ai fini dell'oggetto della presente Convenzione mediante l'utilizzo delle tecnologie ritenute più idonee;
- registrazione dei dati, trattamento e gestione del materiale cartaceo, memorizzazione e mantenimento della Banca Dati.

Art. 28 - Controversie

Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'Ente comunale e il Concessionario sulla validità, efficacia, interpretazione, corretta esecuzione del presente capitolato e del relativo contratto e suo scioglimento, la competenza è del Tribunale di Messina per quanto di sua competenza, oppure del Tribunale amministrativo regionale, sez. Staccata di Catania, per quanto di sua competenza, oppure del Tribunale Sezione Specializzata per le Imprese di Palermo, per quanto di sua competenza.

Art. 29 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara e a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa espresso rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai Regolamenti e agli atti di approvazione delle tariffe comunali.

Si approvano specificatamente agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute negli articoli:

copia informatica per consultazione

- Art. 3 - Decorrenza e durata
- Art. 4 - Compenso di riscossione e rimborso spese
- Art. 6 - Liquidazione corrispettivo
- Art. 12 - Rendicontazione contabile degli incassi
- Art. 13 - Gestione del Contenzioso e delle procedure concorsuali
- Art. 24 - Risoluzione del Contratto
- Art. 28 – Controversie

per il Concessionario
F.to Digitalmente
Il Rappresentante Legale

per il Comune di Taormina
F.to Digitalmente
Il Responsabile di Area

Il Segretario rogante

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 114 del 23/07/2024

Funzione.1 AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 C.1 DEL D.LGS N.267/2000 E DELL'ART.17, COMMA 1 DEL D.LGS N.36/2023. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI TAORMINA .

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI

U	ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	2024	01111.02.00111106	955/2024	410,00

PRENOTAZIONE

U	ESERCIZIO	CAPITOLO	PRENOTAZIONE	IMPORTO
	2025	01111.04.00111103	15814/2024	177.434,77
	2026	01111.04.00111103	15814/2024	177.434,77

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina , 23/07/2024

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione